

**Schema di Convenzione tra
la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**

e

l'Università degli Studi di Verona

per il finanziamento di n. contratto/i aggiuntivo/i di formazione specialistica per medici iscritti alla Scuola specializzazione in dell'Università degli Studi di Verona, alla quale è/sono collegata/e la/e struttura/e dell'Azienda/Ente del Servizio sanitario della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale/i sede/i formativa/e afferente/i alla scuola stessa.

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, codice fiscale n. 80014930327, con sede in Piazza Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste, rappresentata dal Presidente *pro tempore*, nato a il di seguito Regione FVG

E

L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI VERONA, codice fiscale. n., con sede in Verona, Via, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, nato a il – di seguito UNI VR

Premesso che

- la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, all'art.9, commi da 7 a 9 prevede che:
- 7. *"L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Università per l'attivazione di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dal Ministero dell'università e ricerca. I contenuti e l'entità del finanziamento del singolo contratto sono determinati ai sensi della normativa vigente.*
- 8. *Per le finalità di cui al comma 7, con deliberazione della Giunta regionale viene determinato il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici che la Regione intende finanziare e l'assegnazione alle relative scuole di specialità medica delle Università, a decorrere dal primo anno di corso dell'anno accademico di riferimento e per gli anni successivi al primo fino al termine della durata legale del corso di studio.*
- 9. *Al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica dei medici, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'attribuzione dei nuovi contratti e l'avvenuta iscrizione agli anni successivi dei medici specializzandi titolari dei contratti aggiuntivi regionali degli anni precedenti, la relativa spesa sostenuta e le eventuali variazioni che potrebbero essere disposte come da contratto, con le seguenti scadenze: 30 aprile e 31 ottobre.";*
- il Ministero dell'Università e della Ricerca, con decreto n.del avente ad oggetto ".....", ha determinato il numero dei posti dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione, assegnando i contratti di formazione specialistica di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e prevedendo, altresì, che le Regioni possano finanziare ulteriori contratti in aggiunta a quelli statali;

- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con deliberazione della Giunta regionale n. del ha autorizzato il finanziamento di n.contratto/i aggiuntivo/i di formazione specialistica con decorrenza dall'anno accademicopresso la Scuola di specializzazione indell'Università degli Studi di Verona.
- con nota prot. del l'Università degli Studi di Verona ha comunicato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il/i nominativo/i del/i medico/i assegnatario/i del/i contratto/i di specialità medica finanziato/i dalla regione stessa con la deliberazione giuntale di cui al punto precedente;

convengono e stipulano quanto segue

**Art. 1
Oggetto**

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. La Regione FVG, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. del , concede all'Università il finanziamento correlato all'attribuzione di n. contratto/i di formazione specialistica per la Scuola di specializzazione in, alla quale è/sono collegata/e la/e struttura/e dell'Azienda/Ente del Servizio sanitario della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale/i sede/i formativa/e afferente/i alla scuola stessa, giusta convenzione stipulata tra la/il predetta/o Azienda/Ente e l'Ateneo veronese in data
3. Il finanziamento è corrisposto a decorrere dal primo anno di corso di studio dell'a.a. e per gli anni successivi al primo fino al termine della durata legale del corso di studio.

**Art. 2
Ammontare del finanziamento**

1. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e del DPCM 7 marzo 2007, il finanziamento del contratto di formazione specialistica, è determinato:
 - nell'importo di euro 25.000,00, di cui euro 22.700,00 di parte fissa ed euro 2.300,00 di parte variabile, per ciascuno dei primi due anni di corso;
 - nell'importo di euro 26.000,00, di cui euro 22.700,00 di parte fissa ed euro 3.300,00 di parte variabile, per ciascuno degli anni successivi al secondo.
 I predetti importi potranno essere oggetto di variazione secondo quanto stabilito da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Nelle ipotesi di sospensione del periodo di formazione previste dall'art. 40, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 368/99, il finanziamento di cui al comma 1 è integrato dell'importo corrispondente alla parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
3. La Regione FVG si impegna a corrispondere ad Uni VR le somme richieste per eventuali aumenti del trattamento economico oggetto del contratto di formazione specialistica finanziato, o per maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari, entro 90 giorni dalla richiesta da parte dell'Università.
4. Uni VR si impegna a restituire alla Regione FVG le quote del contratto di formazione specialistica eventualmente non erogate al medico specializzando, entro 90 giorni dalla risoluzione del

contratto o dalla comunicazione di altre eventuali cause di mancata corresponsione del trattamento economico previste dal contratto.

Art. 3

Modalità di liquidazione e rendicontazione del finanziamento

1. La Regione FVG si impegna ad erogare ad Uni VR il finanziamento negli importi indicati al precedente art. 2 comma 1, all'inizio di ciascun anno di corso, previa presentazione, da parte dell'Ateneo, della seguente documentazione:
 - a) attestazione dell'Università inerente alla regolare iscrizione del medico specializzando all'anno di corso ammesso a finanziamento;
 - b) copia del contratto di formazione specialistica relativo all'anno di corso ammesso a finanziamento; in caso di rinnovo automatico del contratto, tale documento non viene trasmesso per gli anni successivi al primo;
 - c) attestazione dell'Università inerente alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dall'art. 8, comma 61 della LR 14/2016 (residenza del medico specializzando e non trasferibilità del contratto aggiuntivo ad altro Ateneo);
 - d) piano formativo annuale del corso di formazione specialistica e delle attività previste nelle sedi della rete formativa della Scuola, sottoscritto dal Consiglio della Scuola o altro analogo documento idoneo ad attestare, nel tempo, la rotazione dello specializzando nella rete formativa della Scuola, comprensiva delle sedi aggregate delle Università di Trieste e Udine.
2. Nelle ipotesi di sospensione di cui all'art.2, comma 2 della presente convenzione, la Regione FVG si impegna a versare ad Uni VR le somme corrispondenti ai periodi di sospensione alla fine del periodo di formazione specialistica. A tal fine l'Università è tenuta a trasmettere, entro l'anno solare in cui la sospensione è terminata, l'attestazione inerente alla durata della sospensione e il prospetto illustrativo delle somme da erogare per il periodo ammesso a finanziamento.
3. Alla conclusione del periodo di formazione specialistica, Uni VR si impegna a presentare alla Regione FVG il prospetto economico consuntivo inerente all'intero corso di formazione specialistica, redatto in base alle modalità operative da concordare tra i competenti uffici della Regione FVG e di Uni VR, ai fini della rendicontazione del finanziamento liquidato dalla Regione stessa.

Art. 4

Attività formative

1. Ferma restando la competenza del Consiglio della Scuola di specializzazione in in ordine alla responsabilità e al coordinamento delle attività formative del medico specializzando, Uni VR si impegna a far frequentare allo specializzando titolare del contratto aggiuntivo la/e struttura/e dell'Azienda/Ente quale/i sede/i formativa/e afferente/i alla scuola stessa, e a tal fine appositamente convenzionate ai fini dello svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio pratico dell'intero percorso formativo.

Art. 5

Durata della convenzione

1. La presente Convenzione decorre dall'anno accademico e ha durata per l'intera durata legale del corso di studio.
2. La stessa si intende automaticamente prorogata al verificarsi delle ipotesi di sospensione previste dalla legislazione vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Verona

firmato digitalmente

Il Presidente
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE